

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2232

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUCCIARELLI DUCCI, FANFANI e VIVIANI ARTURO

Presentata il 9 giugno 1960

Provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano e di interesse sociale e turistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una legge speciale per la città di Siena ed il suo territorio adiacente, trova la sua giustificazione non tanto nelle generiche necessità della città perché in tal caso occorrerebbero leggi speciali per ogni comune italiano, né per una particolare esigenza di zona economicamente depressa, ma si giustifica per la sua tradizione storica, culturale e artistica che fa di Siena una città meritevole di particolare considerazione così come venne fatto per Venezia e Assisi. Lo splendore artistico e la tradizione culturale che vanta Siena sorse nel momento della sua potenza economico-politica, ma oggi la bellezza dei suoi monumenti e degli storici edifici non può più essere seriamente conservata, facendo affidamento soltanto nelle limitate possibilità della comunità locale. Siena nella sua struttura urbanistica e nelle sue caratteristiche ambientali appartiene innegabilmente alla cultura universale; essa costituisce un bene prezioso per tutta quanta la comunità nazionale, sia per la presenza di alcuni famosi monumenti, sia per la unitarietà del suo stile, che per la omogeneità del suo centro abitato, per lo splendore delle opere d'arte che custodisce. La distruzione o il deterioramento di questi valori, costituirebbe un danno di inestimabile gravità. Siena può dunque considerarsi una città di eccezionale valore sia per le bellezze artistiche che possiede sia per la tradizione storica e cultu-

rale che rappresenta, e tale infatti la sentono i suoi abitanti, tale la considerano i turisti, così la definiscono gli uomini di cultura.

Se quanto è stato detto costituisce l'aspetto peculiare di Siena che ne fa una città caratteristica, non va dimenticato che la città stessa, essendo la terra di S. Caterina e di San Bernardino, vanta insigni opere e monumenti della pietà cristiana legati alle vicende storiche del nostro Paese e cari al cuore di tutti gli italiani.

Salvare il patrimonio artistico e lo splendore dei monumenti che Siena custodisce è un fondamentale dovere che incombe sulla comunità nazionale.

Le Autorità locali e quelle governative mosse da tale preoccupazione hanno già predisposto ed approvato il « Piano regolatore » che, compilato con rigorosi criteri per salvaguardare il carattere monumentale della storica città, può ormai lasciare tranquilli sul destino futuro di Siena: ma la concreta attuazione del Piano, laddove non si limiti solo a vietare costruzioni o ad imporre linee, importa una spesa assai elevata non sopportabile certo dalle modeste e limitate disponibilità del bilancio comunale. Si consideri inoltre che buona parte di privati, proprietari di fabbricati e luoghi degni della più attenta e vigile cura, sono nella maggior parte in condizioni finanziarie tali da non poter assolvere adeguata-

mente agli obblighi di restauro né possono provvedere direttamente e sollecitamente a delicati ripristini. Per salvare le caratteristiche monumentali e artistiche della città di Siena è dunque necessario non solo il rigoroso rispetto dei criteri fissati dal piano regolatore ma anche la sua sollecita attuazione. Perché ciò avvenga è però indispensabile avere la disponibilità di adeguati mezzi finanziari che possono essere assicurati solo mediante una legge speciale. Da questa esigenza trae motivo e giustificazione la presente proposta che ha come suo primo scopo la salvaguardia del carattere urbanistico, panoramico, artistico e storico-religioso di Siena così come è configurato nelle linee del piano regolatore, dando la possibilità al Comune di realizzare i piani particolareggiati per la parte di pubblica competenza e dando altresì la possibilità ai privati di compiere tutte le opere necessarie di loro competenza usufruendo di adeguati contributi governativi.

La città di Siena fra le tante nobili tradizioni che può vantare annovera anche quella di essere sede di una antica e famosa Università per cui non vanno trascurate le necessarie iniziative dirette non solo a mantenere quanto già esiste ma a farne uno dei centri culturali più vivi del Paese. È indispensabile però a tale scopo assicurare a Siena adeguati edifici universitari e le necessarie attrezzature e a ciò dovrebbe provvedere in via eccezionale e in forza del presente provvedimento l'autorità governativa.

Poiché Siena costituisce un centro turistico di eccezionale importanza che richiama per le sue caratteristiche monumentali, artistiche e naturali un numero sempre crescente di visitatori, è necessario provvedere con disposizioni normative eccezionali all'incremento della attrezzatura alberghiera che allo stato attuale appare inadeguata a soddisfare le esigenze che si manifestano.

Sarà pertanto necessario provvedere mediante opportuni incentivi alla costruzione non solo di nuovi alberghi per aumentare e migliorare la disponibilità di posti letto, ma anche a favorire la costruzione di alberghi per la gioventù, *camping* modernamente attrezzati e accoglienti edifici per la sosta di pellegrini.

In conclusione, le finalità della legge speciale per Siena si possono così riassumere e delineare:

- a) Restauro e consolidamento delle opere monumentali, palazzi e chiese;
- b) Sistemazione della pavimentazione delle strade cittadine;

c) Impianti di illuminazione adeguato alle esigenze e allo stile architettonico della città;

d) applicazione dei piani particolareggiati del piano regolatore con particolare riguardo alle strade tangenziali esterne panoramiche e alla strada di penetrazione interna con la sistemazione della zona della Lizza;

e) sistemazione delle zone verdi (parchi e giardini);

f) svuotamento e ricostruzione dei quartieri caratteristici e malsani della città.

Con il restauro e il consolidamento delle opere monumentali, palazzi e chiese; con la sistemazione dei Santuari cateriniani, del santuario di S. Bernardino a Piazza S. Francesco, con il completo restauro del Duomo e degli annessi musei, con la sistemazione degli edifici di S. Maria della Scala, con il ripristino di edifici privati che hanno particolare valore storico e artistico si tende a salvare monumenti insigni e la struttura architettonica della città, dall'incuria o dal disfacimento causati dalla deficienza di mezzi finanziari.

Di particolare importanza è anche il problema della definitiva sistemazione della pavimentazione che oggi si trova in pessimo stato ed abbisogna di un decisivo consolidamento così come assume particolare rilievo la questione della illuminazione stradale che per quanto riguarda Siena non può essere considerata alla stessa stregua delle altre città. Infatti si rende necessaria la eliminazione dei fili aerei, e particolari accorgimenti dovranno essere adottati per salvaguardare la suggestività e le caratteristiche di vie ormai celebri. Tutto ciò comporta una spesa che non può gravare per intero sulla comunità.

Il piano regolatore di Siena, tanto apprezzato per la sua completezza e originalità è naturalmente applicabile solo attraverso i piani particolareggiati che debbono essere predisposti dal Comune con le conseguenti espropriazioni e con esecuzione di nuove costruzioni. Indispensabile è l'attuazione di piani che prevedano la costruzione della strada di scorrimento interna con la conseguente sistemazione dei parchi e delle zone verdi entro le mura e la costruzione delle strade tangenziali esterne. Occorrerà inoltre costituire il nuovo centro cittadino, dove dovranno trovare sistemazione i mercati, la stazione delle autolinee, e tutto ciò che è necessario per soddisfare le esigenze della vita moderna.

Ma un lavoro di gran lunga più imponente, e quanto mai necessario, è quello relativo al

risanamento e alla ricostruzione dei quartieri caratteristici della città di Siena. Qui più attento deve farsi oltre che per amore alla Città lo spirito degli amministratori pubblici e dei cittadini giacché si tratta di un'opera che assume anche un significato altamente umano e sociale. Infatti i vecchi quartieri della città dalla contrada del Bruco a quella dell'Onda, all'Oca, al Nicchio, alla Giraffa, costituiscono il centro storico della città e ne determinano la caratteristica struttura urbanistica che fa di Siena una città del tutto particolare, così come appare nei suoi meravigliosi scorci panoramici. Però le abitazioni di questi quartieri sono in gran parte malsane, oscure, antigieniche, per cui la soluzione che si impone è quella di provvedere alla ricostruzione dei quartieri stessi, provvedendo al restauro storico-artistico delle fronti esterne degli edifici e al loro consolidamento statico onde eliminare il pericolo di rovina totale o parziale delle costruzioni. Si impone inoltre un adattamento interno che ne renda possibile la utilizzazione nel modo più rispondente alla pubblica economia.

Questa opera di risanamento per eliminare quartieri malsani e l'opera di ricostruzione rispettando le caratteristiche dei luoghi non può essere affrontata e realizzata con i proventi della finanza locale, per cui appare indispensabile l'intervento dello Stato che viene opportunamente invocato con il presente provvedimento. D'altra parte va anche tenuto presente che l'opera di risanamento estetico o igienico, rendendo necessaria l'evacuazione degli immobili, offrirà l'occasione di compiere un'utile azione sociale assicurando un confortevole alloggio alle famiglie che attualmente li occupano e che generalmente appartengono a categorie di modesti impiegati, di artigiani, di piccoli esercenti e di operai.

I programmi di attuazione della legge speciale dovranno essere redatti e preparati, con i relativi piani finanziari, anno per anno dal Comune e approvati dalla Sovrintendenza ai monumenti di Siena e dal Provveditorato regionale toscano alle opere pubbliche, nei primi quattro mesi di ogni anno per dieci anni consecutivi. Contemporaneamente i privati dovranno sottoporre al Comune i piani dei lavori che si propongono di eseguire fruendo del contributo statale, con l'osservanza delle stesse formalità previste per le opere programmate dal Comune.

Il complesso delle opere che si renderanno necessarie per salvaguardare il carattere monumentale della città di Siena, per conservare

le sue caratteristiche architettoniche, per favorire il suo sviluppo anche in considerazione del continuo e crescente afflusso turistico e per agevolare il prestigio di centro di cultura e di studi, può dividersi in tre categorie di lavori e precisamente:

A. — Opere la cui spesa deve essere posta a totale carico dello Stato:

- 1) sistemazione dei Santuari;
- 2) restauri al Duomo, a chiese, palazzi pubblici, monumenti, chiese delle contrade, cappelle;
- 3) strade di penetrazione e tangenziali con annesso opere pubbliche.

B. — Opere da eseguirsi a carico del Comune mediante contributo a carico dello Stato:

- 1) risanamento dei quartieri popolari;
- 2) illuminazione del centro storico e pavimentazione della città;
- 3) opere di carattere scolastico, sportivo, igienico, e quelle riflettenti la edilizia popolare.

C. — Opere da eseguirsi a cura dei privati con contributo a carico dello Stato:

- 1) opere che non rivestono carattere di pubblica utilità;
- 2) opere che riflettono lavori di restauro di edifici che hanno valore storico e artistico e che debbono armonizzarsi con l'insieme architettonico della città.

In merito alla questione relativa alla delimitazione del territorio su cui dovrà trovare applicazione la legge speciale si propone che essa sia circoscritta alla zona sottoposta al rispetto del piano regolatore già definito e approvato dalle autorità locali e da quelle centrali.

Per quanto riguarda la entità della spesa necessaria per attuare il piano di opere innanzi illustrato non è agevole fissarne fin d'ora un preciso ammontare, ma da un calcolo largamente prudenziale si può stimare che si aggiri intorno a 3 miliardi di lire. Tenuto conto che la esecuzione delle accennate opere non può eseguirsi in breve tempo ma richiederà un certo e ragionevole periodo, si propone che il finanziamento necessario venga ripartito in dieci esercizi finanziari.

Ci auguriamo che il presente provvedimento troverà il consenso unanime del Parlamento giacché se la proposta che ci siamo onorati presentare interessa la città di Siena, essa riguarda anche l'esigenza di salvaguardare un inestimabile patrimonio artistico e monumentale che costituisce un indiscutibile vanto del nostro Paese.

La conservazione delle caratteristiche peculiari di una città storica e illustre quale

è Siena costituisce un preciso dovere e rappresenta una fondamentale esigenza della moderna cultura, la quale pone interesse non solo al restauro di singoli monumenti, quanto piuttosto a suscitare interventi per mantenere viva e perenne la espressione di un singolare periodo storico e di una particolare civiltà.

Con i provvedimenti previsti dalla presente proposta intendiamo mantenere e restituire a Siena la sua immagine originaria

che si manifesta in una serie di forme architettoniche, dove ogni elemento edilizio assume la funzione di una parte che si inserisce in una armonica struttura. La città di Siena manterrà così le sue caratteristiche di vivo centro artistico e culturale e contribuirà a determinare l'ambiente in cui si svilupperanno le migliori condizioni di vita moderna e assolverà la sua funzione educativa con la testimonianza della sua tradizione storica e del suo splendore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere urbanistico, storico, monumentale ed artistico della città di Siena e di risanamento civico e di interesse turistico, a norma della presente legge sono eseguite: a totale carico dello Stato, a carico del Comune mediante erogazione di un contributo dello Stato, a carico di privati mediante erogazione di contributo dello Stato.

ART. 2.

Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi ai restauri e alle opere di consolidamento degli edifici di carattere storico e artistico, ai restauri del Duomo e edifici annessi, delle Chiese monumentali e dei santuari cateriniani, alla costruzione di strade di penetrazione e tangenziali col nuovo centro cittadino della Lizza previste dal piano regolatore in vigore, i lavori di riadattamento e ammodernamento dei palazzi universitari.

ART. 3.

I privati proprietari degli edifici compresi nelle zone delimitate dal piano regolatore e aventi interesse artistico monumentale provvedono alla sistemazione degli edifici di loro proprietà per tutto quanto non spetti allo Stato, eseguendo i lavori la cui necessità è dichiarata dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e su parere conforme della Sovrintendenza ai monumenti di Siena. Per tutti i lavori previsti dal presente articolo o per ogni altro lavoro di sistemazione, abbellimento, restauro eseguito da privati nel perimetro della zona sottoposta a tutela ed ap-

provato dagli organi competenti, sarà concesso dallo Stato un contributo del quaranta per cento che potrà essere elevato al cinquanta per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità o se il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio stesso. I contributi verranno concessi su domanda degli interessati dopo l'approvazione dei lavori da parte del sindaco ed il loro effettivo versamento è subordinato al parere del Provveditorato alle opere pubbliche dopo che i lavori siano stati eseguiti e sempre che l'opera sia conforme al piano approvato. Per quelle opere che saranno dichiarate obbligatorie qualora il proprietario non provveda entro il termine fissato, il sindaco vi provvede d'ufficio con la procedura dell'articolo 153 della legge comunale e provinciale, testo unico del 4 febbraio 1915, n. 148. In questo caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune.

ART. 4.

Il risanamento dei quartieri cittadini è deliberato dal Consiglio comunale e il piano di risanamento approvato dalla Sovrintendenza ai monumenti di Siena e dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana è eseguito dal comune sotto la diretta sorveglianza dell'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici. Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie alla attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa. Per l'allontanamento degli abitanti dagli stabili in rifacimento il sindaco provvede agli sfratti in via amministrativa e con la procedura dell'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, provvedendo all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia. Secondo i criteri fissati dal Consiglio comunale può essere corrisposta una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno. Le assegnazioni dei nuovi quartieri ai cittadini traslocati verranno effettuate da Commissioni comunali secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

L'approvazione del piano di risanamento da parte del Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

ART. 5.

Prima di procedere alle eventuali espropriazioni richieste dalla esecuzione dei piani di risanamento il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, contemporaneamente invitandoli a dichiarare entro un termine fissato, se intendono o meno essi stessi addiventare alla edificazione e ricostruzione sulle loro proprietà, secondo le norme estetiche ed edilizie stabilite dal comune in relazione al piano stesso.

ART. 6

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune con deliberazione del Consiglio comunale propone al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana un piano di lavoro da eseguirsi nell'esercizio successivo. Entro due mesi dalla presentazione il Provveditorato, udita la Sovrintendenza ai monumenti di Siena, fa conoscere al comune le sue decisioni. Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori previsti dagli articoli precedenti e per effettuare le eventuali espropriazioni, è autorizzata una spesa di tre miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La spesa di tre miliardi sarà ripartita nella misura di lire 300 milioni all'anno in dieci esercizi finanziari a decorrere dall'esercizio finanziario 1960-61 e sarà così distribuita: lire 100.000.000 per i lavori di cui all'articolo 2; lire 50.000.000 per i contributi previsti dall'articolo 3; lire 150.000.000 per i contributi di cui agli articoli 4 e 5. Le variazioni di ripartizione interna degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro del tesoro su motivata proposta del Consiglio comunale. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici. Le somme non impiegate nell'esercizio vengono utilizzate nell'esercizio successivo.

ART. 8.

Per la esecuzione delle opere di cui alla presente legge l'indennità di espropriazione dovuta ai proprietari degli immobili è determinata per i terreni in base alla media tra

il valore venale e l'imponibile accertato al catasto, rivalutato ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1947, n. 356, e, per i fabbricati, in base alla media tra il valore venale e l'imponibile accertato a norma della legge 4 novembre 1951, n. 1219, capitalizzate ad un tasso dal 2 per cento al 7 per cento secondo le condizioni igieniche dell'edificio, lo stato di conservazione e di stabilità e tutte le altre condizioni dell'edificio stesso.

ART. 9.

Per la determinazione della indennità di espropriazione degli immobili compresi nei piani previsti dalla presente legge si seguirà la procedura seguente:

a) il prefetto della provincia, in seguito a richiesta del comune di Siena dispone perché in contraddittorio con il comune stesso e con gli espropriandi venga formato lo stato di consistenza e in base alle norme di valutazione di cui all'articolo 8 sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto tra gli iscritti negli albi degli ingegneri o degli architetti della provincia di Siena, determina la somma che deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica e inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire il termine entro il quale l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della indennità stessa;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui alla lettera a) del presente articolo;

d) il decreto del prefetto deve essere trascritto a cura dell'espropriante presso l'Ufficio di conservazione dei registri immobiliari e successivamente notificato agli interessati nella forma delle citazioni;

e) nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati possono proporre avanti l'autorità giudiziaria competente per valore le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui alla lettera e) senza che sia stata prodotta opposizione la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui alla lettera e) sono trattate con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per la eventuale nuova valutazione debbono applicarsi i criteri e i riferimenti stabiliti dall'articolo 8 della presente legge.

ART. 10.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di sei miliardi con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del Consiglio comunale.

ART. 11.

Le somme mutate ai sensi dell'articolo precedente saranno impiegate dal comune per la costruzione di alloggi popolari, per la sistemazione della viabilità, per gli impianti igienico-sanitari, per servizi pubblici, per opere di interesse turistico e sportivo.

ART. 12.

Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri Istituti bancari e Enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati. Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'Istituto mutuante. Le iscrizioni ipotecarie di cui al presente articolo sono soggette al pagamento della sola imposta fissa minima.

ART. 13.

Per lo sviluppo dell'industria alberghiera il Consiglio comunale adotterà un piano di previsione di nuovi impianti e di ampliamento di quelli già esistenti, determinando il numero dei posti letto ritenuto indispensabile. I nuovi impianti alberghieri (ivi compresi gli ostelli per la gioventù ed impianti

similari) che sorgeranno nei limiti e con le modalità indicate dal piano comunale nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, saranno esenti da ogni tributo locale per la durata di cinque anni dalla data di apertura degli impianti medesimi.

Gli impianti già esistenti, qualora vengano ammodernati con le modalità indicate dal piano comunale, godranno della stessa esenzione fiscale sempre che l'ampliamento superi per valore il 50 per cento dell'impianto.

ART. 14.

Per favorire l'insediamento di negozi commerciali e di imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge saranno estesi i benefici creditizi previsti dall'articolo 12.

ART. 15.

Gli edifici completamente nuovi, le sopraelevazioni ed i nuovi piani aggiunti, come pure i fabbricati radicalmente trasformati o in massima parte ricostruiti con completo o parziale rifacimento dei muri perimetrali oppure con completo svuotamento interno e con la ricostruzione di diverse abitazioni con relativi muri divisorii, pavimenti e soffitti, godranno di tutte le agevolazioni creditizie vigenti nel medesimo periodo di tempo, purché l'esecuzione dei lavori avvenga in applicazione della presente legge ed il relativo progetto sia stato approvato dagli organi competenti.

ART. 16.

I trapassi di proprietà al comune di Siena per la espropriazione e l'acquisto degli immobili a norma della presente legge sono soggetti al pagamento delle imposte fisse minime di registro e ipotecarie. Sono salvi gli emolumenti dovuti al conservatore dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.

ART. 17.

Le disposizioni della presente legge si applicano per l'esecuzione dei lavori, che verranno effettuati nella zona territoriale circoscritta dal rispetto del piano regolatore del comune di Siena.

ART. 18.

La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.